



Num. Progr. 7  
del 27/02/2019

## COMUNE DI POLINAGO

Provincia di Modena

### OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

#### DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 7

Adunanza Ordinaria Prima CONVOCAZIONE in data 27/02/2019 ore 20:30.

L'anno duemiladiciannove il ventisette del mese di febbraio alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze consiliari.

Convocato con le prescritte modalità, si è riunito oggi 27/02/2019 alle ore 20:30 il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1. TOMEI GIAN DOMENICO	PRESIDENTE	Presente
2. FERRI GIANNI	VICE SINDACO	Presente
3. DE VINCENZI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
4. FRANCHINI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
5. CASELLI GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
6. GIBERTI NOATO	CONSIGLIERE	Presente
7. MUCCI BRUNO	CONSIGLIERE	Presente
8. MUCCINI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
9. MAGNANI SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
10. ROSSI GRAZIANO	CONSIGLIERE	Presente
11. SANGUINETTI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale *GIOVANELLI Dott. Giampaolo*

Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il Sig. TOMEI GIAN DOMENICO, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a prendere in esame l'oggetto sopra indicato e designando a scrutatori i 3 consiglieri Signori ROSSI GRAZIANO, MUCCINI ROBERTA, MUCCI BRUNO.

**Verbale n. 7 del 27/02/2019**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE  
TRIBUTARIE COMUNALI**

- Presenti all'appello nominale n° 10
- Entra successivamente il consigliere /
- Esce successivamente il consigliere /
- Presenti alla votazione n° 10

(Come previsto dall'art. 40 bis del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, gli interventi vengono integralmente registrati su supporto magnetico e conservati a documentazione della seduta per cinque anni).

La presente proposta viene illustrata dal Sindaco e dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi – Demografici Dr. Tiziano Zironi.

Il Sindaco, accertato che nessun consigliere chiede di intervenire, pone ai voti la seguente proposta di deliberazione che viene approvata con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 10  
consiglieri votanti n. 10  
voti favorevoli n. 10  
voti contrari n. 0  
astenuti n. 0

-----  
Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 voti contrari espressi per alzata di mano e n. 0 astenuti;

**DELIBERA**

di dare Immediata Eseguitività alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;
- l'art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;
- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n.201 convertito nella L. 22/12/2011 n. 214 che ha anticipato al 2012 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art.1, commi da 639 a 731, della Legge 27/12/2013 n.147 con i quali sono state istituite la Tassa sui Rifiuti (TARI) e il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) che assieme all'IMU costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art.1, commi da 161 a 171, della Legge 27/12/2006 n.296 contenenti disposizioni relative all'accertamento ed alla riscossione dei tributi comunali.

Visti in materia di pubblico impiego:

- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 ed in particolare il Titolo III del citato D.Lgs. n.165/2001 titolato *“Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale”* il quale demanda alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, la disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali, ricomprendendo in tale ambito, per quel che interessa in questa sede, la determinazione e le modalità di determinazione del trattamento economico dei dipendenti pubblici;
- il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso il ricorso anche a strumenti di incentivazione economica delle performances della struttura e delle sue articolazioni organizzative nonché dei singoli dipendenti; strumenti volti, tra l'altro, a premiare il merito, la professionalità, la produttività ed il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione;

Richiamati:

- la L. 30/12/ 2018, n. 145 ad oggetto *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;
- in particolare l'art.1, comma 1091, che dispone *“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio*

*attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”;*

Considerato che l’istituzione ed attuazione di tale disciplina incentivante costituisce strumento di attuazione dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità a quali deve essere improntata l’azione amministrativa ai sensi dall’art. 97 della Costituzione;

Dato atto di condividere lo ratio sottesa alla disposizione di legge da ultimo citata che, in armonia con il più ampio quadro normativo sopra richiamato, è volta al potenziamento, alla qualificazione, all’innovazione ed all’efficientamento dell’azione amministrativa, anche ricorrendo ad istituti economici incentivanti a favore dei dipendenti pubblici premiando il merito, la professionalità ed il raggiungimento degli obiettivi posti dall’Amministrazione, attraverso la misurazione e la valutazione delle performances dell’organizzazione, delle sue articolazioni e dei singoli dipendenti;

Considerato che l’istituzione e l’attuazione della citata disciplina incentivante non è automatica ma è stata riservata dal legislatore alla discrezionalità dei singoli Enti territoriali nel rispetto delle prerogative, costituzionalmente riservate a quest’ultimi, di autorganizzazione e regolamentazione dell’esercizio delle proprie funzioni;

Preso atto che:

- in generale, l’art. 45 del D.Lgs. n.165/01 riserva alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei dipendenti pubblici;
- nel caso di specie, tale riserva è confermata espressamente con riferimento al necessario ricorso alla contrattazione collettiva, al momento dell’attribuzione al personale dipendente della quota riservata al trattamento accessorio;
- sotto altro profilo, l’applicazione della disciplina in oggetto comporta l’assunzione del relativo onere economico-finanziario e quindi impone l’attivazione delle procedure e l’adozione degli atti di pianificazione, programmazione, di previsione, di gestione e controllo resi necessari dal vigente ordinamento contabile;
- occorre tener conto della vigente normativa e degli strumenti in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;

Ritenuto, pertanto, in attuazione delle proprie espresse convinzioni, di procedere all’adozione delle modifiche del regolamento in oggetto nei termini meglio precisati nella parte dispositiva che segue al fine di istituire e dare attuazione alla suesposta disciplina incentivante;

Acquisito il parere favorevole reso dall’Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000.

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi – Demografici ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi – Demografici ai sensi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000);

## **D E L I B E R A**

- 1) Di modificare il Regolamento in materia di regolamento generale delle entrate tributarie

comunali nei termini che seguono introducendo il comma 6 all'interno dell'art. 10 "Attività di controllo":

*6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:*

*a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali del servizio comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;*

*b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo servizio entrate, anche di qualifica dirigenziale;*

2) Di prendere atto che la disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dai Responsabili competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni;

3) Di prendere atto che nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:

- perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;

- ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

- per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento del servizio entrate ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario";

- devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

- la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;

- l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;

- per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;

- nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;

- nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
- devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del servizio tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;
- l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento;
- la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali;
- rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge;

4) Di dare mandato ai competenti organi ed uffici di dare attuazione a quanto disposto in questa sede nel rispetto delle disposizioni di legge sopra richiamate.

**COMUNE DI POLINAGO**  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Segue Verbale n. 7 del 27/02/2019

Letto, approvato e sottoscritto

*IL PRESIDENTE*  
*FIRMATO DIGITALMENTE*  
*TOMEI Gian Domenico*

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
*FIRMATO DIGITALMENTE*  
*GIOVANELLI Dott. Giampaolo*

---